

# STATUTO

## Associazione “GRUPPO 2003 per la Ricerca Scientifica”

### Sezione I - GENERALITÀ

#### Articolo 1) - Denominazione

È costituita una Associazione denominata “Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica,” qui in seguito “Gruppo 2003” disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia. L’Associazione è stata fondata nel 2003 da: Marco Ajmone Marsan, Alessandro Bressan, Franco Brezzi, Ernesto Carafoli, Cesare Chiosi, Rocco De Nicola, Gaetano Di Chiara, Brunangelo Falini, Domenico Ferrari, Silvio Garattini, Gabriele Ghisellini, Isabella Gioia, Sandro Giuliani, Carlo La Vecchia, Tommaso Maccacaro, Pier Mannuccio Mannucci, Alberto Mantovani, Laura Maraschi, Ugo Montanari, Lorenzo Moretta, Luigi Nicolais, Riccardo Patacchini, Maurizio Raiteri, Giuseppe Remuzzi, Sergio Romagnani, Paolo Santicioli, Guido Tabellini

#### Articolo 2) - Sede e Durata

L’Associazione ha attualmente sede legale in Milano, via Cosimo del Fante n. 8. Il Consiglio Direttivo si riserva di modificare la sede per ragioni logistiche.

La durata dell’associazione è illimitata

#### Articolo 3) - Finalità e scopi

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue le finalità culturali indicate nel “Manifesto”, pubblicato nel sito on-line dell’Associazione. Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo della ricerca e della cultura scientifica in Italia e, a tal fine, di sviluppare interazioni tra l’ambiente economico e politico e quello della ricerca scientifica.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. promozione della cultura scientifica attraverso strumenti diversi, inclusi i media;
- b. organizzazione di congressi, riunioni e simposi a livello locale e nazionale;
- c. partecipazione ufficiale a manifestazioni organizzate da essa stessa o da istituzioni analoghe;
- d. formulazione di proposte e documenti specifici come stimolo e contributo ad una discussione critica del sistema ricerca, innovazione e sviluppo;
- e. eventuali iniziative editoriali strettamente connesse con il carattere scientifico e le finalità dell’Associazione.

L’associazione potrà svolgere, in via ausiliaria e sussidiaria, attività economiche, sempre e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nei limiti di quanto previsto dalla legge per le Associazioni senza fini di lucro.

### Sezione II – PATRIMONIO - ENTRATE ED ESERCIZI FINANZIARI

#### Articolo 4) - Entrate e Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

- a. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. erogazioni liberali degli associati e di terzi

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. donazioni, legati, erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c. altre entrate e attività compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e non in contrasto con gli scopi statutari e comunque previste dall'art. 4 della legge n. 383/2000.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

#### **Articolo 5) - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro questa data il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio preventivo per il successivo esercizio ed entro il 30 Aprile dell'anno successivo predisporrà il bilancio consuntivo dell'anno precedente che dovrà fare riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione.

Detti bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere approvati dall'assemblea e dovranno essere resi noti a tutti gli associati, previo deposito presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea, in modo che ogni associato ne possa prendere visione. Al fine di favorire quanto esposto, i bilanci saranno pubblicati in apposita sezione del sito web. È fatto divieto di distribuire eventuali avanzi di gestione, che devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali, previste dallo statuto, nonché fondi o riserve.

## **Sezione III – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

#### **Articolo 6) - Soci - Acquisto e perdita della qualifica di Socio**

Fanno parte del Gruppo 2003 i:

- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

Possono far parte del Gruppo 2003, in qualità di Soci Ordinari coloro che:

- a. compaiono nelle liste dell'ISI "Highly Cited" all'atto della domanda di associazione;
- b. sono affiliati ad una Università o con una struttura di ricerca italiana;
- c. sottoscrivono il "Manifesto" di cui all'art. 3 e condividono lo Statuto dell'Associazione.

Per diventare Socio Ordinario, il candidato deve presentare domanda al Presidente su apposito modulo. La domanda deve essere controfirmata da due Soci Ordinari e deve essere poi approvata dal Consiglio Direttivo e successivamente deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può, all'unanimità, nominare Soci Onorari persone ritenute particolarmente meritevoli e degne, che condividano interessi ed obiettivi dell'Associazione ed abbiano contribuito in modo significativo alla sua attività. La nomina a Socio Onorario dovrà essere deliberata dalla successiva Assemblea, con maggioranza semplice. Non possono essere avanzate più di due candidature all'anno. La qualifica di Socio Onorario è a vita. Ogni Socio Ordinario o Onorario può partecipare di diritto a tutte le manifestazioni dell'Associazione, ha accesso a tutte le pubblicazioni dell'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo i temi di lavoro delle manifestazioni, ha diritto di elettorato attivo e passivo nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Organizzazioni (quali ad esempio fondazioni ed associazioni private, aziende, gruppi industriali etc.) che hanno interesse nelle attività del Gruppo 2003, possono essere invitate dal Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, a diventare Soci Sostenitori dell'Associazione. Il contributo finanziario dei Soci Sostenitori sarà utilizzato per le attività promosse dal Gruppo 2003 e verrà appropriatamente riconosciuto. I Soci Sostenitori non godono né dell'elettorato attivo, né di quello passivo.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento delle quote sociali o per esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta dei Proibiviri, per motivi gravi.

L'acquisto e la perdita della qualifica di Socio non possono in qualunque modo dipendere da discriminazioni di natura economica, religiosa, politica, razziale e sessuale.

### **Articolo 7) - Prestazioni**

L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Fatti salvi i rimborsi spese, i Soci, sia Ordinari che Onorari, non possono essere retribuiti per prestazioni fornite al Gruppo.

In caso di necessità, per l'espletamento delle proprie attività l'Associazione potrà assumere, con delibera del Consiglio Direttivo, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, che opereranno nei limiti di specifici accordi o contratti conformi alle normative ed al presente Statuto.

## **Sezione IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 8) - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- i Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Proviviri.

### **Articolo 9) - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari ed Onorari.

L'Assemblea è convocata in località anche diverse della sede legale dell'Associazione mediante comunicazione scritta (anche elettronica) a tutti i Soci Ordinari ed Onorari, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con preavviso di almeno 15 giorni e con indicazione dell'ordine del giorno. Hanno diritto di voto solo i soci Ordinari ed Onorari presenti ed è ammessa una singola delega per ciascun socio Ordinario o Onorario presente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente-o da persona nominata dal Consiglio Direttivo e delibera:

- sugli indirizzi scientifici generali e le attività dell'Associazione;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei Revisori dei Conti;
- la nomina dei Proviviri;
- l'approvazione dei bilanci;
- gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- quant'altro demandato ad essa dall'Assemblea per legge ovvero per Statuto.

L'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché essa consegua il voto favorevole della maggioranza di questi.

Restano salve le particolari maggioranze richieste dall'articolo 14 del presente Statuto e dall'articolo 21 del Codice Civile per lo scioglimento dell'Associazione.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 10) - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 membri, in rappresentanza di almeno 4 aree scientifiche distinte, eletti tra i soci Ordinari ed Onorari a maggioranza semplice con voto segreto dell'Assemblea tra coloro che si candidano. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva. Il Consiglio Direttivo elabora i programmi scientifici, organizzativi, divulgativi e propone nuove iniziative.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Esso delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il processo verbale delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di dimissione o morte di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida all'Assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, promuove ogni iniziativa tendente al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi fra gli altri quelli di: convocare le assemblee; pronunciarsi sulle domande di ammissione di nuovi soci; determinare annualmente l'ammontare delle quote di iscrizione; redigere i bilanci preventivo e consuntivo; presiedere alle attività editoriali dell'Associazione, per le quali nomina eventuali comitati redazionali; stabilire, in base alle proposte dei soci, la sede ed i temi di lavoro delle manifestazioni. Tra i compiti dei membri del Consiglio direttivo, particolare attenzione dovrà essere rivolta all'attività comunicativa in forma di documenti, appelli, libri bianchi etc. Tale attività, dovendo rispecchiare le linee programmatiche e politiche del Gruppo, dovrà essere assunta in prima persona dalle figure istituzionali del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11) – Presidente e Vicepresidente**

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente fra i soci che si sono candidati entro i 6 mesi precedenti il termine del mandato del Presidente in carica. Il Presidente eletto, una volta diventato Presidente in carica, propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vice Presidente, scelto fra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo, nell'eleggere il Presidente e il Vice Presidente, terrà nel dovuto conto l'esigenza che tutte le aree scientifiche presenti nell'Associazione possano essere rappresentate in alternanza al vertice della stessa.

La carica di Presidente ha durata triennale e non è rinnovabile. Il Vice Presidente ha il compito di collaborare con il Presidente, di sostituirlo in sua assenza, e resta in carica fino all'entrata in carica del successivo Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e, d'accordo con questo, l'Assemblea dei Soci; ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con altre Istituzioni e sottoscrive tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con le più ampie facoltà, salvo quanto devoluto al Vice Presidente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

Le sedute del CD sono aperte ai soci o esperti anche esterni al Gruppo su richiesta del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 12) – Segretario**

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e la nomina è ratificata dall'Assemblea. Tale nomina ha una durata di tre anni e sarà rinnovata per la stessa o altra persona su proposta del nuovo

Presidente. Il Segretario ha compiti organizzativi e di promozione della attività del Gruppo secondo le linee politiche e le scelte stabilite dal Consiglio Direttivo e dai suoi membri. Pertanto, l'attività organizzativa e promozionale del Segretario avverrà in stretta collaborazione con il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario si potrà avvalere di un'agenzia professionale per quanto riguarda:

- gli aspetti organizzativi dell'Associazione
- la convocazione delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- la verbalizzazione delle riunioni e la tenuta dei relativi libri;
- l'indirizzario elettronico dei soci

Il Segretario, assieme al Presidente e al Vicepresidente, promuove la ricerca di contributi per l'Associazione.

#### **Articolo 13)- Tesoriere**

Il Tesoriere, nominato tra i membri eletti nel Consiglio Direttivo:

- raccoglie le quote associative annuali;
- tiene il registro delle entrate e delle uscite dell'Associazione;
- il Tesoriere tiene un dettagliato registro degli iscritti;
- cura la gestione dei pagamenti dell'Associazione;
- è responsabile della predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;

Per tutte queste funzioni, il Tesoriere sarà supportato dalla Segreteria Amministrativa, esplicando quindi funzioni essenzialmente di controllo.

In caso d'assenza o di impedimento le funzioni di Vicepresidente, Segretario e/o Tesoriere possono essere temporaneamente demandate dal Consiglio Direttivo ad un membro dello stesso.

Può essere istituito un ufficio operativo con il cui supporto il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere svolgono i compiti loro affidati.

#### **Articolo 14) - Revisori dei Conti**

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero massimo di tre, anche tra non Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori controllano il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritengano opportuno; verificano l'osservanza delle disposizioni statutarie e verificano il bilancio dandone relazione all'Assemblea.

#### **Articolo 15) - Probiviri**

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, e durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri può esprimere il suo motivato parere su questioni di particolare gravità che riguardano il Gruppo o i soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri viene presieduto dal membro più anziano di età che:

- convoca il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno 5 Soci (Fondatori, Ordinari o Onorari);
- stabilisce la sede e l'ordine del giorno della riunione, che presiede.

Il Collegio dei Probiviri esamina il caso, informa il Socio della procedura in atto, raccoglie la documentazione necessaria, e può dichiarare che non esiste l'intervento a procedere, ovvero dopo aver invitato l'interessato a presentare le proprie argomentazioni, può emettere provvedimenti di:

- 1) censura;
- 2) sospensione temporanea;
- 3) espulsione dal Gruppo 2003.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice alla presenza dei suoi tre membri, salvo che per il provvedimento di espulsione per cui è necessaria l'unanimità del Collegio e la ratifica da parte dell'Assemblea.

## **Sezione V – NORME FINALI**

#### **Articolo 16) - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, fini scientifici o di beneficenza come indicato dall'Assemblea.

#### **Articolo 17) - Modifiche allo statuto**

Il Consiglio Direttivo, ovvero un gruppo di soci non inferiori a dieci, possono proporre modifiche del presente Statuto. Dette modifiche, per essere operanti, devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno metà degli associati, oppure espresse a mezzo di un referendum epistolare (anche elettronico) tra tutti i soci, da sottoporre a verifica in occasione della successiva Assemblea se l'esito del referendum, anche se positivo, non avesse raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

#### **Articolo 18) - Controversie**

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, ovvero tra uno o più di questi e l'Associazione, in ordine all'esecuzione del presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea od altri Organi Sociali, e in una parola in ordine a tutti i rapporti connessi all'Associazione ed alle sue iniziative, saranno sottoposti (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e saranno inappellabili.

#### **Articolo 19) - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione.